

PDF Eraser Free

Sentito dalla Commissione, ha dichiarato che: era di etnia punjab e di religione musulmana; del nucleo familiare originario erano rimasti i genitori ed una sorella; nel suo Paese lavorava come falegname.

Con riferimento ai motivi per i quali aveva lasciato il suo paese, ha dichiarato che: nel 2006, mentre era in Moschea, era intervenuto con altre persone a difendere l'Imam che era stato aggredito da un wahabi; quest'ultimo, dopo essere stato rilasciato, era andato a casa sua ed aveva sparato alla sorella, uccidendola; il padre gli aveva consigliato di partire ed era stato prima in Italia, in Francia, in Spagna ed infine era tornato in Italia.

Quindi, il ricorrente pone a fondamento della domanda di Protezione internazionale la situazione di pericolo per la propria incolumità personale cui lo stesso si esporrebbe in caso di rimpatrio nel proprio Paese.

La Commissione ha reputato la storia del richiedente poco credibile per le incongruenze del racconto.

In sede di ricorso la Difesa ha censurato la decisione, insistendo sull'attendibilità del Richiedente e sulla gravità della situazione di conflittualità e di instabilità politica del Pakistan.

Ritiene il Collegio che la domanda sia infondata e che le valutazioni della Commissione siano condivisibili.

Occorre premettere *in iure*, in ordine ai criteri di valutazione della domanda di Protezione Internazionale che L'art. 3 del d. lgs. 2007 n. 251, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica inoltre che *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”*.

Inoltre, sempre in base all'art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

PDF Eraser Free

Nella specie, il Richiedente non ha offerto alcun supporto documentale alla propria domanda: ne va quindi valutata la credibilità sulla base delle dichiarazioni rese e degli altri indicatori sopra elencati.

Sul punto, si condivide la valutazione di inattendibilità cui è pervenuta la Commissione: il racconto, superficiale e stereotipato, presenta diversi elementi di inverosimiglianza (il wahabi, che dopo avere aggredito l'Imam, viene rilasciato; va a casa del richiedente, sapendone, non si sa come, l'indirizzo e scegliendo di vendicarsi solo su di lui pur se erano intervenute altre persone in soccorso dell'Imam).

Il notevole lasso di tempo trascorso dai fatti, la circostanza che il Richiedente abbia formulato la domanda di asilo con colpevole ritardo, pur essendo già stato in Italia nel 2007, escludono in ogni caso qualsiasi profilo di rischio.

Il ricorrente non insiste per il riconoscimento dello status di rifugiato (i cui presupposti in ogni caso non sussistono), ma ha chiesto la protezione sussidiaria. Non si ritengono neppure presenti gli elementi per accogliere la domanda di protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un danno grave in caso di rimpatrio di cui all'art. 14, D.lgs. n. 251/2007.

Va premesso che questa seconda forma di protezione viene fornita quando la situazione di chi la richiede non è particolarmente grave, al punto da giustificare lo status di rifugiato, ma, nello stesso tempo, non consente che lo straniero possa fare ritorno nel suo Paese.

La definizione di "danno grave" è fornita dal citato art. 14 il quale lo identifica:

- a) nella condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (vedasi Cass. n. 6503/14) l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte nelle lettere a) e b) dell'art. 14 del d. lgs. 251/2007, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamento disumani o degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del *fumus persecutionis*, mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel Paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo.

Nel caso in esame, non sono emersi, *ex art. 2, lett. g), fondati motivi di ritenere* che il Richiedente non possa o non voglia avvalersi della protezione del suo paese contro il rischio effettivo di subire, facendovi ritorno, un danno grave – dovendosi per tale intendere, ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251, la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante: non risulta infatti dalle dichiarazioni rese, né risulta allegato nell'atto di

Firmato da: C/ EDIFICI NOMIATA Emanuela Per ADI IBADEN S D A * NIG CA 3 Carri# DECAFEDECA ADI IBADEN S D A



PDF Eraser Free

impugnazione, che il ricorrente sia sottoposto a procedimenti penali e, quindi, esposto realmente a tale rischio.

Il Collegio non ritiene sussistere i presupposti di cui all'art. 14 lett. c), del D.Lgs. n. 251 del 2007, norma che ha recepito l'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Sul punto si deve richiamare la definizione di "conflitto armato" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité) secondo cui *"si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione"*

Occorre altresì aggiungere che i rischi a cui è sottoposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave; la sola eventuale sussistenza di un conflitto armato è elemento idoneo a giustificare la protezione sussidiaria, non già di per sé ed in modo autosufficiente, ma nella sola misura in cui si ritenga che gli scontri armati in atto siano all'origine di una minaccia grave ed individuale alla vita del richiedente asilo di volta in volta interessato; in particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte *"il requisito dell'individualità di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente"* (Cass. N. 21035/2017; Cass. 30/07/2015, n. 16202).

Va altresì precisato che la Corte di Giustizia (nella sentenza Elgafaji n. 172 del 2009) non ha negato in assoluto il requisito della personalizzazione della minaccia con riferimento all'ipotesi sub. Lettera c), ma ha solo specificato che l'esistenza di una siffatta minaccia grave e individuale alla vita o alla persona può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia.

Nel caso di specie tali presupposti non sussistono.

Si premette che il Pakistan è una Repubblica Federale che conta più di 180.000.000 di abitanti, con un'estensione territoriale di quasi 804.000 mq (ovvero quasi tre volte l'Italia) ed è suddiviso in quattro province (Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab e Sindh), due territori autonomi (Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan), a cui si aggiungono il territorio della Capitale Islamabad e quello rappresentato dalle Aree Tribali di Amministrazione Federale, noto come FATA.

Dagli atti del procedimento risulta che il richiedente sia nato e vissuto nella regione del Punjab pakistano.

Dalle informazioni raccolte tramite le più accreditate fonti internazionali non emerge che nell'area del Punjab sussistano al momento attuale scenari attivi di conflitto armato.

PDF Eraser Free

In particolare, dal documento "Resetting Pakistan relations with Afghanistan", pubblicato il 28.10.2014 da International Crisis Group risulta che, sia pure con notevoli problematiche, il Pakistan si è dimostrato in grado di ospitare rifugiati dall'Afghanistan. Inoltre, le pubblicazioni "Pakistan: country Information and Guidance", pubblicato da United Kindom Home Office il 6 ottobre 2014 e "Pakistan challenges & perspectives", pubblicato ad ottobre 2014 da Austria Federal Ministry of the Interior (reperibili sul portale REF WORLD) indicano le zone problematiche, sotto il profilo dell'esistenza di conflitti e di rischio (anche) per particolari gruppi sociali (minoranze religiose, donne etc.) tra le quali non viene mai indicato il Punjab.

La situazione attuale della sicurezza in Pakistan risulta, infatti, diversificata a seconda delle zone del Paese e, in particolare, tra quelle al confine con l'Afghanistan e quelle al confine con l'India. Infatti, in Pakistan le zone di criticità sono confinate ad aree delle regioni delle FATA, del Khiber Pakthunkwa e del Balochistan, secondo il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Crotone 2014: "la Federaily Administered Tribal Areas (FATA) è rimasta la regione maggiormente affetta, in termini di perdite di civili, seguita dal Shind, dal Balochistan, e dal Khyber, mentre il Punjab rimane la zona meno afflitta del Paese".

Pertanto, la zona di provenienza del ricorrente, ubicata nella regione del Punjab e situata ad est del Paese, non risulta direttamente coinvolta in situazioni definibili di violenza generalizzata.

Si rileva, inoltre, che la situazione di sicurezza in Pakistan risulta condizionata dal permanere di un elevato rischio terrorismo, pur segnalandosi come le forze di sicurezza pakistane siano da tempo impegnate in un'importante opera di contrasto a tale problematica; peraltro, pur con il rafforzamento delle misure di sicurezza, la probabilità di rappresaglie da parte di organizzazioni terroristiche resta alta (www.viaggiare Sicuri.it).

Al riguardo si osserva come non possa essere posto a fondamento del riconoscimento delle condizioni per l'ammissione alla protezione sussidiaria la recrudescenza dello stragismo di matrice terroristica pur esistente in Pakistan, dal momento che gli attentati sono fenomeni del tutto globali, e non già meramente locali, che hanno investito in modo assai consistente anche Paesi occidentali (gli U.S.A, la Spagna, il Regno Unito, la Francia, la Germania, la Turchia).

Di conseguenza, la recrudescenza dello stragismo jihadista è fenomeno presente in Pakistan così come in numerose altre parti del globo e che comunque non ha nell'intero Stato del Pakistan, al pari di altre numerose nazioni, i connotati della violenza indiscriminata e diffusa sussumibile nella previsione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 251/2007; appare invero evidente come l'attivismo di detti gruppi terroristici, comunque osteggiato dalle forze militari e di polizia pakistane, non configuri una situazione di conflitto armato interno o internazionale, atteso che il periodico verificarsi di attentati terroristici da parte di una determinata formazione non è evenienza assimilabile - per diffusività ed intrinseca consistenza - alla diversa fattispecie della persistenza di un conflitto armato interno che richiede, per la sua configurazione, il dissolvimento stesso (o quanto meno la presenza di una forza antagonista di simile consistenza) delle forze militari e di polizia di origine governativa.

Pertanto, la complessiva situazione del territorio sotto il profilo delle condizioni di sicurezza, pur nella sua complessità, non risulta tale da poter essere considerata come priva di un controllo statale e neppure come caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata tale da colpire casualmente e chiunque si trovi in detto territorio.

Va quindi escluso che la zona di origine del Richiedente possa ricondursi ad una situazione di conflitto armato interno, per come prima specificato.

Firmato da: C:\EDIZIONI\COMMITA\Emmario D... ADIBADEL S D A NIC P A 2 Confide... DEMEFER...49...467A7A...0...0...

PDF Eraser Free

II. Sulla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria

Il Ricorrente chiede, infine, che si ordini il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/98.

Sul piano normativo, l'articolo 32 comma 3 del D.Lgs. 25/2008, nella precedente formulazione, così disponeva: *“Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere **gravi motivi di carattere umanitario**, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”*.

L'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 prevedeva che detto titolo di soggiorno potesse essere rilasciato, anche nel caso di rifiuto della Protezione Internazionale, qualora ricorressero **seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano**.

Nella giurisprudenza di legittimità la protezione "umanitaria" ha carattere atipico e residuale, nel senso che copre tutta una serie di situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba perciò provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in una condizione di "vulnerabilità" (Cass. 15466/2014, n. 26566/2013).

In definitiva, la Protezione Umanitaria, pur potendo fondarsi su ragioni diverse, e di minor gravità, rispetto a quelle che giustificano l'accesso alla Protezione Internazionale, nelle due forme sopra richiamate, pur tuttavia deve basarsi su un quadro di serie e pregnanti controindicazioni al rimpatrio del Richiedente asilo, connesso alla tutela di beni primari incompressibili della persona, (vita, salute) o ad altre situazioni di vulnerabilità che lo stesso legislatore esemplifica in altre disposizioni (si veda art. 19 d.lgs 286/1998- minore età, gravidanza, puerperio, convivenza con cittadini italiani- ovvero vittime di sfruttamento e di violenza domestica ex art. 18 e 18 bis del citato decreto legislativo).

Nelle more del giudizio è entrato in vigore il D.L. 113/2018 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, che ha modificato l'art. 5, comma 6 del TUI eliminando l'inciso *, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione; ha modificato l'art. 32, comma 3 d.lgs 28/2005 prevedendo che la Commissione, respingendo la domanda di Protezione Internazionale possa trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno avente la dicitura protezione speciale nel solo caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, TUI.

Il decreto legge ha previsto i casi specifici in cui sono rilasciati permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, casi individuati in motivi di protezione sociale, vittime di violenza domestica, particolare sfruttamento lavorativo, cure mediche per condizioni di salute di eccezionale gravità, eccezionale stato di calamità che non consenta il rientro nel paese di origine; ha introdotto infine un permesso di soggiorno da rilasciarsi su autorizzazione del Ministro degli Interni per atti di particolare valore civile.

Tale normativa, incidendo sul fatto costitutivo del diritto alla protezione umanitaria, deve considerarsi di carattere sostanziale e in difetto di disciplina transitoria (posto che l'art. 1 comma 9 concerne solo i procedimenti amministrativi), è inapplicabile ai procedimenti in corso, ex art. 11 Preleggi, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia (*“In caso di successione di leggi nel tempo i fatti costitutivi del diritto restano disciplinati dalla legge precedente, mentre gli effetti sono disciplinati dalla nuova legge, nei limiti del principio che la legge dispone solo per l'avvenire e non ha carattere*

PDF Eraser Free

retroattivo (art. 11 disp. prel. al cod. civ.). Il principio di irretroattività della legge preclude infatti che la legge nuova possa essere applicata ove con essa si disconoscano gli effetti già verificatisi in conseguenza del fatto passato costitutivo del diritto o si tolga efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di quel fatto” (Cass. n. 4805 del 1999; Cass. N.16039/2016)

Nella specie, il Ricorrente argomenta la propria domanda evidenziando la situazione di instabilità politica del Paese di provenienza, nonché la sua condizione personale, atteso l'allontanamento dal Paese da tantissimi anni e l'integrazione in Italia. La domanda è fondata.

Per come è emerso in udienza, il Richiedente è stato assunto a tempo indeterminato e lavora in un autolavaggio a Fiumicino; lo stesso è stato in grado di esprimersi in lingua italiana senza l'ausilio di alcun interprete ed a spiegare la sua situazione personale.

Le attività poste in essere e la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente sono espressione di un positivo inserimento nel contesto nazionale del Richiedente.

Pertanto, è del tutto pacifico che questa condizione d'integrazione ed attuale stabilità economica raggiunta dal Richiedente, in caso di rimpatrio, verrebbe vanificata, ponendolo in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che costui, cittadino pakistano di etnia Punjabi, assente dal Paese da anni e privo di riferimenti nello stesso, si troverebbe a dover ripartire da zero - in un contesto certamente meno favorevole di quello italiano - per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa.

Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (Cass. N. 4455 del 2018),.

Nulla va disposto in punto di spese, atteso che il Richiedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

Rigetta la domanda di Protezione Internazionale;

Accoglie la domanda subordinata in ordine alla sussistenza di motivi umanitari e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per quanto di competenza.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Torino, così deciso nella camera di consiglio del 16.01.2019

Il Presidente
Donata Clerici

Il Giudice est.
Francesca R. Plutino

Firma: Dr. C. EDICI DANATA Emesso: 16/01/2019 14:00:48 n. 15060/2019

